



C O M U N E D I C O R I A N O

PROVINCIA DI RIMINI

**Regolamento recante disciplina del reclutamento del
personale tramite procedure di stabilizzazione del
personale precario ai sensi dell'art. 1, comma 558, della
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 3, comma 90,
della Legge 24 dicembre 2007, n. 244**

(Approvato con Deliberazione di G.C. n. 233 del 17/06/2009)

Art. 1
(Requisiti soggettivi)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 558, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e dell'art. 3, comma 90, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), nei trienni 2007-2009 e 2009-2011, il Comune può avvalersi della possibilità di procedere all'assunzione a tempo indeterminato (c.d. stabilizzazione) dei soggetti che risultino in possesso dei requisiti indicati ai successivi commi 3, 4, 5, 6 e 7 secondo le modalità ed i criteri fissati nel presente Regolamento.

2. L'assunzione a tempo indeterminato avviene mediante procedure riservate ai soggetti di cui ai commi 4 e 5, nei limiti dei posti disponibili in organico.

3. Alle procedure di stabilizzazione possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti generali per l'accesso agli impieghi nel Comune di Coriano stabiliti nell'art. 9 del Regolamento concorsi, dalla Legge e dai C.C.N.L. per l'accesso dall'esterno alle singole categorie dell'ordinamento professionale.

4. Possono essere stabilizzati, ai sensi della Legge Finanziaria 2007, i lavoratori che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- 1) personale (non dirigenziale) con rapporto di lavoro subordinato, in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi (ossia il personale che al 1° gennaio 2007 si trovi in servizio nel Comune di Coriano ed ha già maturato tale requisito, indipendentemente dal profilo professionale di prestazione del servizio);
- 2) personale (non dirigenziale) con rapporto di lavoro subordinato, in servizio nel Comune di Coriano a tempo determinato al 1° gennaio 2007, che consegua tre anni di servizio, anche non continuativi, in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006, indipendentemente dal profilo professionale di prestazione del servizio;
- 3) personale (non dirigenziale) che sia stato con rapporto di lavoro subordinato, in servizio a tempo determinato per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al 1° gennaio 2007 (ossia il personale che è stato in servizio nel Comune di Coriano nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2006, indipendentemente dal profilo professionale di prestazione del servizio).

5. Possono essere stabilizzati, ai sensi della Legge Finanziaria 2008, i lavoratori che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- 1) personale (non dirigenziale) con rapporto di lavoro subordinato, in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi (ossia il personale che al 1° gennaio 2008 si trovi in servizio nel Comune di Coriano ed ha già maturato tale requisito, indipendentemente dal profilo professionale di prestazione del servizio);
- 2) personale (non dirigenziale) con rapporto di lavoro subordinato, in servizio nel Comune di Coriano a tempo determinato al 1° gennaio 2008, che consegua tre anni di servizio, anche non continuativi, in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, indipendentemente dal profilo professionale di prestazione del servizio;
- 3) personale (non dirigenziale) che sia stato con rapporto di lavoro subordinato, in servizio a tempo determinato per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al 1° gennaio 2008 (ossia il personale che è stato in servizio nel Comune di Coriano nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2007, indipendentemente dal profilo professionale di prestazione del servizio).

6. Si richiede che il servizio triennale necessario per l'assunzione a tempo indeterminato tramite stabilizzazione sia reso nella stessa categoria, ancorché con profilo professionale diverso, del posto

vacante destinato alla copertura mediante le procedure di stabilizzazione ed individuato ai sensi del successivo art. 2.

7. Ai fini del servizio triennale necessario per la stabilizzazione deve essere maturato, altresì, presso il Comune di Coriano un periodo non inferiore a 24 mesi, in seguito allo svolgimento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, e viene valutato per intero anche se prestato con articolazione oraria a part-time orizzontale. Per le condizioni di stabilizzazione previste al punto 1) ed al punto 2) del comma 4, si richiede che il lavoratore precario sia in servizio al 1° gennaio 2007 nel Comune di Coriano; per le condizioni di stabilizzazione previste al punto 1) ed al punto 2) del comma 5, si richiede che il lavoratore precario sia in servizio al 1° gennaio 2008 nel Comune di Coriano.

8. In caso di servizio maturato in virtù di due o più contratti di lavoro, per il computo del servizio utile ai fini dell'integrazione del requisito per la partecipazione alla procedura si terrà conto della durata dei rapporti di servizio intercorsi, fino alla concorrenza di almeno tre anni compiuti, corrispondenti ad almeno 1095 giorni. A tal fine la durata dell'anno viene convenzionalmente stabilita in 365 giorni ed i periodi di servizio svolti verranno sommati fino a raggiungere la quota di almeno 1095 giorni ($365 \times 3 = 1095$).

9. Sono considerati utili ai fini della maturazione del requisito tutti i periodi di servizio svolti dai lavoratori, come risultanti dai contratti individuali di lavoro, indipendentemente dalla prestazione effettiva di servizio. Pertanto configurano servizio utile, purché svolti in costanza di rapporto contrattuale, anche tutte le assenze (per ferie, malattia, infortunio, congedi parentali, recupero prestazioni straordinarie, riposo compensativo), nonché i congedi (per matrimonio, per esami e per la partecipazione alle consultazioni elettorali) e permessi retribuiti e non retribuiti previsti dalla Legge o dai C.C.N.L.

Art. 2

(Attività programmatica in materia di personale)

1. Per il triennio 2007-2009 ed il triennio 2009-2011, l'Ente procede all'individuazione dei posti da destinare alla copertura mediante le procedure di stabilizzazione attraverso l'approvazione del Piano triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dei Piani di occupazione annuali.

2. Attraverso i medesimi documenti di programmazione l'Ente stabilisce, altresì, i numeri, la tipologia della procedura di stabilizzazione (ai sensi della Finanziaria 2007 o ai sensi della Finanziaria 2008) ed i tempi delle assunzioni di cui alla presente disciplina regolamentare.

Art. 3

(Criteri e modalità per l'assunzione a tempo indeterminato)

1. L'assunzione a tempo indeterminato avviene sui posti disponibili previsti in dotazione organica, previa attivazione delle procedure di assunzione disposta con deliberazione di Giunta

Comunale.

2. La priorità temporale delle assunzioni a tempo indeterminato è connessa ai tempi della copertura dei posti previsti dal fabbisogno occupazionale deliberato dalla Giunta ai sensi del precedente art. 2.

3. In caso di più domande per un posto da stabilizzare, vengono fissati, nell'ordine, i seguenti criteri preferenziali per la formazione della graduatoria:

- maggiore anzianità di servizio, intesa come anzianità dell'intero servizio svolto presso il Comune di Coriano, indipendentemente dal profilo professionale in cui è stato prestato il servizio stesso. A tal fine si considerano: 1) tutte le assunzioni effettuate a tempo determinato con contratti di lavoro stipulati in epoca antecedente il 29 settembre 2006, nel caso di stabilizzazione ai sensi della Finanziaria 2007; 2) tutte le assunzioni effettuate a tempo determinato con contratti di lavoro stipulati in epoca antecedente il 28 settembre 2007, nel caso di stabilizzazione ai sensi della Finanziaria 2008;
- maggiore età del candidato;
- numero di figli fiscalmente a carico.

4. La procedura di stabilizzazione avverrà a domanda degli interessati. A tal fine verrà approvato apposito avviso pubblico riservato ai soggetti muniti dei requisiti di partecipazione indicati al precedente articolo 1, che riporterà altresì i criteri e le modalità della procedura di stabilizzazione.

L'avviso dovrà essere pubblicato, di norma, per 15 giorni all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente; è fatta salva la possibilità di stabilire, nell'avviso stesso, un termine differente.

5. La procedura di stabilizzazione è riservata ai lavoratori che abbiano prestato il servizio a tempo determinato:

- esclusivamente presso il Comune di Coriano: in tal caso essi sono stati reclutati tramite procedure selettive di natura concorsuale (concorsi per esami) ovvero previste dalla Legge;
- presso il Comune di Coriano per un periodo di almeno 24 mesi: è ammesso alla procedura di stabilizzazione il personale che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 4 e 5, purché l'ultima Amministrazione nella quale si è prestato servizio, ai fini del computo del periodo minimo di lavoro che soddisfa il requisito, sia il Comune di Coriano. In tal caso l'Amministrazione Comunale potrà fare riferimento a procedure selettive svolte presso altre Amministrazioni al fine del conseguimento del requisito per la stabilizzazione.

6. Il personale di cui all'art. 1, comma 4, lett. b) e comma 5, lett. b), che matura il requisito per la partecipazione alle procedure di stabilizzazione in epoca successiva alla pubblicazione dell'avviso pubblico di cui al comma 4, sarà ammesso alle procedure, ma potrà essere assunto a tempo indeterminato solo quando il servizio triennale prescritto sarà stato effettivamente prestato.

7. Mediante l'avviso pubblico verrà fissato un termine perentorio entro il quale gli aspiranti alla stabilizzazione dovranno far pervenire le domande. Le domande dovranno essere presentate a mano all'Ufficio Protocollo dell'Ente, con esclusione di qualsiasi altro mezzo. In tali domande i precari interessati dovranno indicare, fra l'altro, di non aver già presentato istanza anche presso un'altra Amministrazione. Unitamente all'avviso verrà altresì approvato lo schema di domanda di stabilizzazione da presentare al Comune. Eventuali domande di stabilizzazione prodotte fuori dal termine a tal fine fissato dall'avviso pubblico non potranno essere considerate.

8. Ricevute le domande, l'Ufficio Personale dell'Ente provvederà a compilare una graduatoria per ogni categoria e profilo professionale per cui sia stata prevista la copertura mediante stabilizzazione del personale precario, previa attivazione delle relative procedure.

9. Le graduatorie che scaturiranno dalla procedura di stabilizzazione saranno utilizzabili solo per la copertura dei posti che la Giunta, attraverso il Piano triennale del fabbisogno di personale ed il Piano

occupazionale di cui al precedente art. 2, avrà destinato alla copertura mediante stabilizzazione del personale precario. Le graduatorie dovranno essere pubblicate per 15 giorni all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente.

10. Nelle more della conclusione della procedura di stabilizzazione i precari "destinatari della stabilizzazione", ossia i precari individuati ai sensi dei commi precedenti, hanno diritto alla proroga ex lege del loro contratto a tempo determinato, fino alla stipula del contratto a tempo indeterminato.

Art. 4 **(Valutazione del servizio)**

1. La categoria ed il profilo professionale di inquadramento da attribuire al lavoratore che si provvederà a stabilizzare saranno identificati dalle caratteristiche, in termini di categoria e profilo professionale, del posto vacante che si andrà a ricoprire tramite stabilizzazione, come individuato ai sensi dell'art. 2.

2. Il servizio triennale prestato in diversi profili professionali sarà valutato positivamente ai fini della procedura di stabilizzazione sempreché tali profili si riferiscano alla medesima categoria di inquadramento del posto vacante. In ogni caso l'assunzione a tempo indeterminato avverrà con il profilo professionale previsto dal posto vacante di cui al comma 1.

Art. 5 **(Norma finale)**

1. La presente disciplina regolamentare delle procedure per la stabilizzazione del personale precario viene adottata ai sensi dell'art. 1, comma 558, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 3, comma 90 e seguenti, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e nella parte in cui dispone diversamente ha carattere derogatorio delle disposizioni recate dal vigente Regolamento concorsi del Comune di Coriano.

2. A decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di G.C. con la quale è stato approvato il regolamento in oggetto, il "Regolamento recante disciplina del reclutamento del personale tramite procedure di stabilizzazione del personale precario ai sensi dell'art. 1, comma 558, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296", approvato con deliberazione di G.C. n. 30 del 14/02/2008, viene implicitamente abrogato.